

NUMERO PROGRESSIVO	8	SUB	1
PROTOCOLLO GENERALE	3367	DATA	13.01.04
RICHIEDENTE	R.T.I. S.p.a. ELETTRONICA INDUSTRIALE S.p.a.		
INDIRIZZO	Largo Nazareno n. 8 – Roma Via F. Turati n. 7 - Lissone (MI)		

### SINTESI DELLA RICHIESTA

Per il PLERT alcuni siti (n. 69 “Case Mazzoni” Serramazzone, n. 67 “Monfestino Via Cimitero” Serramazzone, n. 38 “Il Pianellino” Montefiorino, n. 16 “Le Piane di Mocogno” Lama Mocogno) risultano collocati entro la fascia di rispetto di 300 m. La previsione della fascia di rispetto risulta però in contrasto con quanto recentemente ha affermato la Corte Costituzionale nella sentenza del 7/10/2003 n. 307, la quale ha chiarito che, nell’ambito delle discipline localizzative e territoriali, spetta esclusivamente alle regioni e agli enti locali regolare autonomamente l’uso del territorio, con l’unico limite del rispetto delle esigenze della Pianificazione nazionale degli impianti e con il vincolo di non impedire ed ostacolare ingiustamente l’insediamento degli stessi. Pertanto poichè le postazioni in oggetto sono conformi alle previsioni del PNAF, si chiede di eliminare la previsione del divieto di localizzazione nella fascia di rispetto dei 300 m prevista dall’art. 2.3 della Relazione Illustrativa del PLERT e di confermare la possibilità di permanenza degli impianti. Inoltre all’art. 2.3 il PLERT dispone che: *“i siti individuati dal Piano Nazionale delle frequenze televisive potranno essere comunque confermati, anche se ricadenti nella fascia di rispetto di 300 m dal perimetro del territorio urbanizzato/urbanizzabile”*.

### CONTRODEDUZIONI

La LR 30/02 ha riconfermato le disposizioni della legge regionale 25 novembre 2002, n. 30 “Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l’emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile”.

I siti elencati sono tutti all’interno della fascia di 300 m. dal perimetro del territorio urbanizzato. Il sito n. 38 (Montefiorino – Il Pianellino), non compare nell’elenco dei siti previsti dai Piani Nazionali di assegnazione delle frequenze (PNAF) in tecnica analogica o in tecnica digitale (DVB –T) e non compare nell’elenco dei siti assentiti dalla Regione Emilia Romagna. Si precisa che il sito 67 (Monfestino), è stato confermato in particolare per quanto attiene agli impianti RTI S.p.a.

Il sito n. 69 di Case Mazzoni è stato oggetto del parere della Regione, formalizzato con delibera del Consiglio Regionale n° 3863 del 8/7/1998, la quale non prevedeva la conferma del sito citato. Il sito non compare nell’elenco dei siti previsti dai Piani Nazionali di assegnazione delle frequenze (PNAF) in tecnica analogica e in tecnica digitale DAB - DVB–T.

Per quanto riguarda la sentenza n. 307 del 2003 della Corte costituzionale, si precisa che la stessa ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione della Regione Marche nella parte che prevedeva l’introduzione di fasce di rispetto (definite dalla Giunta regionale) con riferimento a varie categorie di edifici, tra cui la generica categoria *“degli edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o attività diverse da quelle specificatamente connesse all’esercizio degli impianti stessi”*, appunto cassata perché troppo generica ed eterogenea. Una simile disposizione non è rinvenibile nella legislazione della Regione Emilia Romagna.

La norma contestata appartiene, quindi, ad un quadro di prescrizioni e standard urbanistici dal contenuto puntuale e armonico.

L’art. 4 della legge n. 36/01 (legge quadro) prevede testualmente che *“le regioni adeguano la propria*

*legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e limitatamente alla definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), numero 2), agli obiettivi di qualità previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo*".

La definizione dei "criteri localizzativi" (art. 3, lettera d), numero 1), così come degli standard urbanistici e delle prescrizioni, è quindi demandata alla legge regionale.

Sul punto la legge regionale n. 30/00, nel disciplinare i criteri di localizzazione degli impianti, richiama un parametro già elaborato dalla legge regionale n. 20/00, ossia la legge fondamentale che disciplina in Emilia Romagna l'uso e l'assetto del territorio, nonché il coordinamento tra le varie forme di pianificazione (comunale e sovracomunale).

Si tratta del criterio localizzativo determinato in base ad una fascia di rispetto, prevista per tutte le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, tra cui "gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni" (art. A-23, lettera e). Tale criterio è poi stato specificato con delibera della Giunta Regionale n. 197 del 2001, che all'art. 4 definisce "*fascia di rispetto (...) la distanza non inferiore a 300 metri dal perimetro del centro abitato (...) ovvero dal perimetro del territorio urbanizzato*", e quindi recepito dal PLERT in quanto norma vigente finalizzata alla disciplina localizzativa e territoriale.

**RISULTATO**

**NON ACCOLTA**

**NOTE**

Equivalentente all'osservazione n. 16.1

<b>NUMERO PROGRESSIVO</b>	<b>8</b>	<b>SUB</b>	<b>2</b>
<b>PROTOCOLLO GENERALE</b>	<b>3367</b>	<b>DATA</b>	<b>13.01.04</b>
<b>RICHIEDENTE</b>	<b>R.T.I. S.p.a. ELETTRONICA INDUSTRIALE S.p.a.</b>		
<b>INDIRIZZO</b>	<b>Largo Nazareno n. 8 – Roma Via F. Turati n. 7 - Lissone (MI)</b>		

**SINTESI DELLA RICHIESTA**

**Sito 16 (Lama Mocogno – Le Piane – Monte Acuto.** Inserimento nel PNAF 60/98 dei siti RTI.  
 All'art. 2.3 il PLERT dispone che: *"i siti individuati dal Piano Nazionale delle frequenze televisive potranno essere comunque confermati, anche se ricadenti nella fascia di rispetto di 300 m dal perimetro del territorio urbanizzato/urbanizzabile"*.

**CONTRODEDUZIONI**

Le coordinate del sito PNAF - DVB di Lama Mocogno – Le Piane (44° 17' 07" e 10° 39' 54") coincidono perfettamente con le coordinate del sito N° 15 (Lama Mocogno – Le Piane – Via Poggio), che infatti è stato confermato anche se localizzato all'interno della fascia di 300 m. dal perimetro urbano.

<b>RISULTATO</b>	<b>ACCOLTA</b>
<b>NOTE</b>	

NUMERO PROGRESSIVO	8	SUB	3
PROTOCOLLO GENERALE	3367	DATA	13.01.04
RICHIEDENTE	R.T.I. S.p.a. ELETTRONICA INDUSTRIALE S.p.a.		
INDIRIZZO	Largo Nazareno n. 8 – Roma Via F. Turati n. 7 - Lissone (MI)		

### SINTESI DELLA RICHIESTA

Per quanto riguarda il sito n. 69 "Case Mazzoni" nel Comune di Serramazzoni, il PLERT individua il superamento del limite di 6 V/m e del limite di 20 V/m con la precisazione "*il contributo del sito al superamento dei limiti è imputabile principalmente alle emittenti radio*", quindi non agli impianti televisivi di proprietà delle Società scriventi. Inoltre, le misurazioni dell'ARPA sono state effettuate nell'anno 2002, sulla base della previgente normativa di cui al D.M. 381/98.

Si chiede di acquisire una nuova valutazione ARPA ai sensi del DPCM 8/7/2003, sulla base della quale prevedere eventualmente il risanamento dell'impianto.

### CONTRODEDUZIONI

Il sito 69 "Serramazzoni – Case Mazzoni" ricade all'interno della fascia di rispetto dei 300 m dal territorio urbanizzato/urbanizzabile e presenta il superamento del valore di attenzione dei 6 V/m. Il PLERT ha determinato la delocalizzazione prioritaria delle emittenti radio mentre le emittenti TV sono da delocalizzare in un sito di cui all'art. 4.3.1, pertanto entro il termine di tre anni il Comune individuerà il sito necessario alla completa delocalizzazione.

Il sito di Case Mazzoni è stato oggetto del parere della Regione, formalizzato con delibera del Consiglio Regionale n° 3863 del 8/7/1998, con cui NON si prevedeva la conferma del sito citato.

Le valutazioni ARPA relative al sito n. 69 sono state effettuate considerando congiuntamente anche l'attiguo sito 68. In queste condizioni, i due siti determinano il superamento sia dei limiti di esposizione sia dei valori di attenzione previsti dal DPCM 8/7/2003.

Si precisa che il PLERT esamina in prima istanza le localizzazioni dei siti verificando se sono compatibili in termini di conformità ai divieti di localizzazione, di cui all'art. 4 della LR 30/00 riconfermata dalla LR 30/02, e/o sono presenti nelle vicinanze recettori sensibili. Verificato che una determinata localizzazione non è conforme alla normativa vigente, si procede a valutare se il sito presenti anche l'ulteriore criticità del superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione di cui al DPCM 8/7/03. Nel caso si riscontrino anche superamenti, questi siti particolarmente critici vengono classificati tra quelli con delocalizzazione prioritaria.

Per questi ultimi siti il PLERT non prevede alcun intervento strutturale di risanamento al fine di non imporre investimenti di risorse, dovuti all'innalzamento del centro elettrico e/o a interventi sulle strutture di sostegno, su impianti da delocalizzare.

Pertanto, non dovendo effettuare risanamenti, ai fini della valutazione dei superamenti non presenta interesse conoscere i contributi delle varie emittenti radio o Tv.

I superamenti rilevati da ARPA, e riportati nell'Allegato F "*Valutazione congiunta ARPA-AUSL...*" al Quadro Conoscitivo, costituiscono elemento determinante per il PLERT al fine di stabilire il grado di criticità di un sito.

Si sottolinea infine che non è necessario disporre nuove rilevazioni in quanto l'unica variazione introdotta dal DPCM 8/7/03 relativamente al limite di esposizione di 20 V/m e al valore di attenzione di 6 V/m. consiste nella modifica della denominazione di quest'ultimo. che nel

precedente DM 381/98 era chiamato “*Valore di cautela*”.  
L’entrata in vigore del DPCM citato rende più restrittiva la normativa vigente introducendo l’obiettivo di qualità che estende gli ambiti territoriali cui si applica il valore di attenzione dei 6 V/m.

**RISULTATO**

NON ACCOLTA

**NOTE**